

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 5 E
DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI (RPD) PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) PER LA DURATA DI ANNI 4**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **ING. ALESSIA FURNO SOLA**

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto il **Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) di cui all'articolo 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)** e comprende lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed in particolare, dei compiti stabiliti dall'articolo 39.

Di seguito si elencano in via principale e non esaustiva - le seguenti attività specialistiche:

- a) **informare e fornire consulenza** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati. A tale proposito si precisa che, nell'ambito della presente attività, sono incluse anche min. 3 giornate/anno di formazione da rendere al personale ATAP in materia privacy;
- b) **sorvegliare** l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) **fornire**, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) **tenere i rapporti** con il Garante ed effettuare le notifiche e le comunicazioni previste dalla legge.
- e) **fungere** da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) essere membro del Team crisi che gestisce eventuali situazioni di Data Breach.

Al DPO/RPD, anche in virtù del ruolo consultivo della funzione, **è inoltre richiesto di**:

- a) portare le proprie competenze al titolare/responsabile affinché possa garantire la conformità del trattamento;
- b) diffondere la cultura e le regole in materia di protezione dei dati personali a tutti i soggetti che trattano dati personali all'interno dell'azienda/ente;
- c) intervenire nella fase di progettazione del trattamento dati in fase di sua implementazione o aggiornamento (in particolare per garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita);
- d) coadiuvare il titolare/responsabile nel definire la necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e collaborare alla sua effettiva realizzazione;
- e) collaborare alla redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento del Titolare, fornendo un adeguato supporto agli Autorizzati al trattamento per la redazione della parte di propria competenza;
- f) collaborare alla redazione e aggiornamento delle *policy* aziendali in tema di protezione dei dati;
- g) fornire supporto nel caso di *data breach*, al fine di consigliare le misure da adottare e la comunicazione all'autorità e agli interessati;
- h) assicurare l'adozione da parte del titolare/responsabile di una cultura della protezione dei dati personali (ad esempio attraverso corsi di formazione interni sui principi fondamentali della protezione dei dati) **minimo 3 giornate/anno**;
- i) effettuare azioni di comunicazione e sensibilizzazione su argomenti rilevanti per l'organizzazione del titolare/responsabile;
- j) fungere da punto di contatto interno per ogni questione in materia di protezione dei dati.
- k) effettuare attività costante di formazione del personale che tratta i dati personali.

Il DPO/RPD dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente, interfacciandosi con il personale di ATAP e, nell'eseguire i propri compiti, dovrà tenere in debita considerazione i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il DPO/RPD garantisce tutto quanto altro dovesse essere previsto in capo al RPD medesimo, anche a seguito di normativa intervenuta medio tempore in corso di contratto.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata QUADRIENNALE. È fatta salva la facoltà di ATAP di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, nonché il recesso anticipato dal contratto, quest'ultimo da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi in argomento, al termine del contratto ed in presenza di eventuale analoga procedura in corso di svolgimento, il soggetto affidatario è tenuto alla accettazione della eventuale proroga tecnica del contratto sino alla definizione della procedura stessa, per un massimo di mesi n. 2 (due) agli stessi patti e condizioni del contratto.

Nella fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto (della durata di tre mesi antecedenti alla scadenza

contrattuale) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente *Capitolato*, anche tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo aggiudicatario, ivi inclusa la completa consegna all'Amministrazione dei documenti relativi all'attività svolta.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore al netto d'iva risulta stimato in:

Importo complessivo (A+B)

€ 26.000,00

Importo per l'opzione di proroga mesi 2 € 1.083,34

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso € 5.200,00
di variazioni in aumento

Valore globale stimato **€ 32.283,34**

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'aggiudicatario assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura/servizio, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) contratto di appalto sottoscritto;
 - d) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente **parte amministrativa** e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
 - e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
 - f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza all'appalto, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) tutti gli elaborati di gara;
 - b) l'offerta tecnica;

- c) l'offerta economica;
d) le polizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e non solo e in particolare:
- D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) in particolare, CAPO IV, Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati, ed in particolare dall'articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati, dall'articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati, dall'articolo 39 - Compiti del Responsabile della protezione dei dati;
 - Linee-guida sui Responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 - versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
 - FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in allegato alle Linee-guida sul RPD) del 15 dicembre 2017;
 - Manuale RPD "Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea" (Regolamento (UE) 2016/679), elaborato per il programma "T4DATA" finanziato dall'UE (Accordo di sovvenzione n°: 769100 — T4DATA — REC- DATA-2016/REC-DATA-2016-01) con il contributo del Garante italiano per la protezione dei dati personali;
 - Documento d'indirizzo del Garante della Protezione dei Dati Personalini sulla designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato con il provvedimento del 29 aprile 2021, n. 186.
 - D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni qui richiamate;
 - Disposizioni normative applicabili concernenti la fornitura ed i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ed in particolare all'art. 95 recante "Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni".

2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

a. Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolo.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. aver commesso, nel corso del periodo di validità del Contratto, una serie di inadempienze ripetute nel tempo, in contrasto con gli obblighi di cui al presente Capitolato, o tali da rendere insoddisfacente il servizio tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - c. sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - d. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - e. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - f. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
 - g. errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - h. violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza;
 - i. mancato rispetto dei trattamenti salariali e/o della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - j. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato;
 - l. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile.
 - m. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - n. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
 - o. nel caso di subappalto totale o parziale;
 - p. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);
 - q. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
 - r. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - s. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o rinnovo di polizze a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
 - t. violazione degli impegni anticorruzione;
 - u. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).
In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escludere la cauzione definitiva, salvo comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

b. Recesso

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolo.
2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.
3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolo.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva

Il *Servizio* è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro quattro mesi dalla data d'ultimazione del servizio. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione del servizio, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

In caso di verifica con esito negativo della conformità delle prestazioni eseguite con quelle pattuite, fatta salva l'applicazione di quanto stabilito al successivo art. 13 l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato da ATAP, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal Contratto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

L'impresa dovrà far pervenire ad ATAP:

- a. Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva: Documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una **"garanzia fideiussoria"** da rilasciarsi, obbligatoriamente per un valore pari al 10% dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La suindicata garanzia deve essere rilasciata, da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione.

La suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. ATAP inoltre avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore e/o dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi, compresi i subappaltatori.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ove la suindicata garanzia sia stata escussa in tutto o in parte, l'aggiudicatario sarà obbligato a ricostituire l'importo della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escusione. La mancata ricostituzione della stessa nei termini su indicati, darà diritto ad ATAP di trattenere direttamente dagli importi dei pagamenti dovuti all'affidatario, per le forniture o per i servizi resi nell'ambito del presente

appalto, quanto da questi dovuto ad ATAP per penali, danni e quant'altro sia maturato per violazione di clausole contrattuali esplicitate nel presente capitolo.

Nel caso in cui l'importo del contratto risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito.

- b. Copia dell'ordine sottoscritta per accettazione in ogni pagina.
 - c. Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5) che saranno inviate unitamente all'ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
 - d. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
- Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge.
- e. Polizza a copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del presente contratto di cui all' art 17.
- In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolo, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Obblighi delle parti contraenti.

10.1 Obblighi di Atap

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla società A.T.A.P. S.p.A, pertanto quest'ultima si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
 - il dirigente amministrativo ed i singoli responsabili di funzione aziendale, come individuati nell'organigramma ufficiale del Cliente, nonché l'incaricato di svolgere le funzioni di amministratore del sistema informatico aziendale saranno di volta in volta disponibili per gli aspetti di conoscenza ed analisi di tutte le tipologie di dati trattati, degli archivi utilizzati, delle modalità di gestione dei dati, delle procedure interne aziendali e dei criteri di conservazione e archiviazione dei dati;
 - la struttura amministrativa aziendale è a disposizione al fine di predisporre qualsiasi aggiornamento di carattere documentale si renda necessario apportare secondo le valutazioni del DPO al fine di garantire la più aderente gestione aziendale ai dettati del Regolamento;
 - una postazione di lavoro, connessa alla rete informatica aziendale, mediante la quale potrà, se del caso, nel corso degli audit condotti in azienda, svolgere qualsiasi attività di carattere informatico si renda necessaria, nonché l'ispezione, la verifica e il controllo diretti ad accettare le reali situazioni esistenti in fatto di gestione del sistema informatico aziendale.
- b) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
- c) fornire al DPO un budget di spesa annuo;
- d) stabilire un rapporto professionale di fiducia con il DPO, obbligandosi ad evitare provvedimenti di revoca che non siano fondati su motivazioni pertinenti e fondate;
- e) dare accesso al DPO a tutte le attività relative al trattamento di dati personali svolte dalla società ed alla relativa documentazione; qualora attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, il DPO deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti in virtù delle nomine in carico a tali soggetti di: Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento.

10.2 Obblighi e facolta' del dpo

Il DPO, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, dovrà:

- a) adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze;
- b) nell'esercizio delle sue funzioni, improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza;
- c) riferire periodicamente all'Organo di Governo della società;
- d) predisporre annualmente un piano di lavoro dove indica le funzioni che intende intervistare, i processi che intende auditare o delegare ad auditor terzi qualificati;
- e) effettuare incontri con frequenza di riunioni ogni 60 giorni, coinvolgendo le risorse indicate nel piano ed organizzando le attività con il supporto del Privacy officer;
- f) elaborare con cadenza trimestrale una relazione della propria attività e fornire agli Organi di Governo un quadro completo delle attività svolte, in corso di svolgimento e/o programmate.
- g) relazionare in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle Comunicazioni del Garante, alle attività svolte dal Team crisi e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti agli autorizzati, nonché dai provvedimenti presi verso i Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento e riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sulla analisi dei rischi, PIA, registro dei trattamenti, documentazione (riferimento a MOP).

Il DPO dovrà dichiarare la propria disponibilità e reperibilità ogni qual volta:

- la sua presenza è richiesta dal Garante della protezione dei dati;
- è convocato il Team crisi (vedi procedura Data Breach);
- l'organo di governo richiede il suo parere anche in relazione alla analisi dell'impatto privacy (analisi dei rischi/PIA).

Inoltre il DPO fornirà assistenza agli interessati nei tempi e nelle modalità previste dalle informative, nel caso di contatto e accederà con regolarità alla casella di posta elettronica dpo@atapsa.it.

10.3 Modalita' operative di tenuta degli incontri del dpo

Degli incontri aziendali in cui ha partecipato verrà redatto verbale da parte del medesimo DPO.

Il Privacy Officer su mandato del DPO ovvero il DPO cureranno la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni, la predisposizione e l'invio delle informative periodiche al Consiglio di Amministrazione.

Tutti i documenti emessi dovranno essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato tramite apposito libro verbale.

I verbali dovranno essere firmati dal DPO e dai componenti eventualmente intervenuti negli incontri, dal Privacy Officer e dal segretario verbalizzante e sono conservati a cura del DPO.

Articolo 11 - Conflitto di interesse e incompatibilità

Il DPO/RPD dovrà operare in assenza di conflitto di interessi ed incompatibilità, in modo autonomo ed indipendente, interfacciandosi con l'Amministrazione e, nell'eseguire i propri compiti, dovrà tenere in debita considerazione i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il DPO/RPD potrà svolgere eventuali ulteriori compiti e funzioni purché questi non lo pongano in una situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i provvedimenti del Garante Privacy.

Il DPO/RPD, in sede di sottoscrizione del contratto, deve presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, e di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, e si deve impegnare, nell'ambito della medesima dichiarazione, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgenza di qualsivoglia conflitto di interesse e/o incompatibilità dovesse presentarsi nel corso del contratto.

L'accertamento di eventuali situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità, anche sopravvenuti, sia in capo all'appaltatore che al DPO/RPD designato, determinerà automaticamente la decadenza dall'affidamento del servizio, anche se già avviato.

Art. 11 Compenso per l'esecuzione del servizio

Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione delle stesse, è quello indicato in sede di offerta.

La fatturazione avverrà con cadenza **trimestrale** a seguito di presentazione e della relazione sulle attività svolte e alla sua formale approvazione.

L'ATAP provvederà al pagamento della fornitura tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine mese.

La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014".

La liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica (data fattura fine mese), ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

L'operatore economico si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche, pena la non sottoscrizione del contratto.

I prezzi indicati nell'offerta economica resteranno fissi ed immutabili per tutta la durata della fornitura e delle prestazioni accessorie fatti salvi i casi previsti dall'art 60 comma 2 lett b. del D. Lgs 36/2023.

Art. 12 Budget Annuale

Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria al DPO verrà attribuito un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate. ATAP si impegna in tal senso a deliberare un importo definito e a renderlo formalmente noto al DPO non appena deliberato.

Tale budget dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che il DPO riterrà fondamentali che la società investa per le spese di funzionamento e di aggiornamento della Sua carica.

Il DPO avrà l'obbligo di rendiconto

Art. 13 Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente disciplinare di incarico, ATAP provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando alla Ditta 15 giorni naturali e consecutivi per l'adempimento ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento della Ditta verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della singola violazione contestata o contestabile, una penale nella misura di **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto del servizio non è ammesso.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 - Garanzie ulteriori

- a) **Divieti di cessione:** Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del C.C. è esclusa la cedibilità dei crediti dell'impresa aggiudicataria derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e l'incameramento dell'intero importo della garanzia di cui all'art. 9.
- b) **Cambi di denominazione:** Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.
- c) Entro un mese dall'avvenuta stipulazione del presente incarico, il DPO si impegna a stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza a copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, con massimali adeguati ai rischi (2.000.000 euro), la quale potrà essere attivata sia nel caso di violazioni o mancata esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto, sia nel caso di sanzioni accertate in capo ad ATAP la cui responsabilità sia direttamente riconducibile ad omissioni od errori commessi dal DPO nell'esecuzione del presente incarico. La mancata stipula della presente polizza assicurativa sarà causa di decadenza del DPO dal presente incarico.

In tema di garanzie definitive di cui al precedente art.9, trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.

La "garanzia definitiva" è rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni contrattuali, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto e ATAP potrà rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla

risoluzione stessa.

CAPO 7 - ALTRO

Art. 18 Sicurezza

L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii., unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi.

Art. 19 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modifica della fornitura.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

L'affidatario si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dell'adempimento dell'incarico:

- a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
- a non eseguire copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
- a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 4.

Il Direttore Generale

Ing. Sergio Bertella

(Firmato in originale)

Il Presidente

Avv. Francesca Guabello

(Firmato in originale)